

News fiscale del 24.01.2025

OBBLIGHI DI COMUNICAZIONE AL RASD

SCADENZA 31 GENNAIO 2025

Premessa

Entro il **31 gennaio 2025**, come previsto dall'art. 6, comma 3, del Dlgs 39/2021 e dall'art. 7 del Regolamento del Registro, **le ASD e SSD** devono **trasmettere** al **RASD**, in via telematica, una **dichiarazione riguardante l'aggiornamento dei dati** già comunicati in fase di iscrizione e ogni altra modifica intervenuta nell'anno precedente.

Sempre entro il **31 gennaio oppure entro 90 giorni dall'evento**, gli enti sportivi dilettantistici **devono inoltre comunicare** con apposita dichiarazione **i dati riferiti all'attività sportiva, compresa l'attività didattica e formativa**, svolta nel corso dell'anno precedente.

L'importanza della comunicazione

L'adempimento in questione, scadente il 31 gennaio di ogni anno, non deve essere sottovalutato dalle ASD e SSD, in quanto la corretta e completa comunicazione dei dati dell'ente nonché delle attività sportive, didattiche e formative, effettivamente svolte nel corso dell'anno precedente, è essenziale al fine di giustificare la sussistenza dei requisiti di legge per mantenere l'iscrizione nel RASD. È noto, infatti, che l'iscrizione nel Registro permette agli enti sportivi l'accesso ad una serie di benefici fiscali, previdenziali, ecc, previsti per il settore sportivo dilettantistico, che in assenza di iscrizione verrebbero meno, con tutte le conseguenze negative del caso.

Nello specifico, l'art. 6, co. 3, del Dlgs 39/2021 dispone che ogni associazione e società sportiva dilettantistica trasmette, in via telematica, entro il 31 gennaio dell'anno successivo, una **dichiarazione** riguardante **l'aggiornamento dei dati di cui al comma 2**, l'aggiornamento **degli amministratori in carica** e **ogni altra modifica intervenuta nell'anno precedente**.

I dati indicati nel comma 2 della norma in questione, che potrebbero aver subito variazioni, sono:

- a) la ragione sociale o denominazione, la natura giuridica, il codice fiscale e l'eventuale partita IVA dell'associazione o società sportiva dilettantistica;
- a-bis) l'atto costitutivo e lo statuto dell'Associazione o Società sportiva dilettantistica;
- b) i dati inerenti alla sede legale e i recapiti;
- c) la data dello statuto vigente;

- d) la dichiarazione contenente l'indicazione dell'oggetto sociale e le attività sportive, didattiche e formative;
- e) la dichiarazione contenente l'indicazione della composizione e della durata dell'organo amministrativo e delle generalità del legale rappresentante e degli amministratori;
- f) i dati dei tesserati.

Il mancato rispetto del termine di comunicazione non dovrebbe, tuttavia, determinare l'immediata cancellazione dell'ente dal Registro, in quanto, il successivo comma 6, dello stesso art. 6, dispone che "in caso di mancato o incompleto deposito degli atti e dei loro aggiornamenti nonché di quelli relativi alle informazioni obbligatorie, nel rispetto dei termini in esso previsti, il Dipartimento per lo sport, ... , **diffida** l'ente ad adempiere all'obbligo suddetto, **assegnando un termine non superiore a 180 giorni**, decorsi inutilmente i quali l'ente è cancellato dal Registro".

Il Regolamento del RASD al comma 3 dell'art. 7, in aggiunta al suddetto adempimento, prevede che "**i dati riferiti all'attività sportiva, compresa l'attività didattica e formativa**, svolta dall'ente sportivo dilettantistico, **devono** essere **trasmessi** dallo stesso con **apposita dichiarazione**, tramite l'Organismo sportivo di affiliazione o, in mancanza, direttamente, sempre attraverso la piattaforma del Registro, **non oltre il 31 gennaio dell'anno successivo, ovvero entro 90 (novanta) giorni dalla conclusione dell'evento**".

Al riguardo, sarebbe utile comprendere se il Dipartimento dello Sport ritiene equiparabile alla suddetta "apposita dichiarazione", l'inserimento all'interno del RASD degli eventi e delle manifestazioni organizzati dagli enti sportivi dilettantistici attraverso l'apposita sezione dei "codici attività", istituita ai fini dell'erogazione dei rimborsi forfettari ai volontari.

Abbiamo infatti già avuto modo di segnalare, con precedenti apposite circolari, che la FIP ha deciso di aprire il canale RASD alle proprie affiliate, consentendo alle stesse di inserire nuovi codici attività con riferimento alle attività didattiche e formative organizzate dalle stesse. Ricordando, tuttavia, che il semplice inserimento nel RASD, non determina per le suddette attività il riconoscimento "automatico" da parte della federazione.

L'inserimento dei corsi di formazione e/o didattici nel RASD, a prescindere dal riconoscimento federale, potrebbe pertanto essere – a nostro avviso - uno strumento utile per le ASD/SSD al fine di dimostrare il possesso dei requisiti di svolgimento di attività sportiva, compresa l'attività didattica e/o formativa, previsti dalla legge e dal regolamento Rasd per ottenere e mantenere l'iscrizione nel Registro.

A nostro parere, infine, la presenza nel Registro delle attività sportive, didattiche e formative, svolte dalle affiliate unitamente all'indicazione del numero di soggetti dalle stesse tesserati, consente alle affiliate di dimostrare agli enti verificatori (ad es. Agenzia Entrate e GdF) la loro effettiva natura di enti sportivi dilettantistici sia sotto il profilo formale che sostanziale.